

# CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

## COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

### REGOLAMENTO

#### 1. Costituzione.

È costituito, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, il Comitato per le Pari Opportunità, che si propone:

- di promuovere, anche in applicazione della normativa nazionale ed europea, la rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ostacolo che limiti di diritto o di fatto la parità nell'accesso e nello svolgimento della professione forense, ivi compresa la formazione e

qualificazione professionale, fra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, secondo i principi sanciti dai d.lgs. n. 715 e 216 del 2003 e n. 198 del 2006 (codice delle pari opportunità);

- di favorire la cultura del rispetto verso le differenze e di contrastare comportamenti discriminatori.

Il Comitato ha sede e opera presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro.

#### 2. Composizione e durata.

Il Comitato rimane in carica per quattro anni; opera sino al momento di presa in carica del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 5 membri, tutti eletti a seguito di elezioni organizzate dal Consiglio dell'Ordine di Lagonegro.

Essi non possono essere eletti o nominati per più di due mandati consecutivamente.

Sono cause di non candidabilità:

- la qualifica di Consigliere dell'Ordine;

- l'aver riportato negli ultimi 5 anni provvedimenti disciplinari più gravi della censura;

- tutte le altre cause previste dalla disciplina delle elezioni per il Consiglio dell'Ordine.

#### 3. Elezioni dei componenti del Comitato, scrutinio, designazione, proclamazione.

Hanno diritto di voto tutti gli avvocati iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni speciali degli Avvocati di Lagonegro, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

# CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Le elezioni del Comitato, in unico turno e da tenersi in un giorno compreso tra il lunedì e il sabato (dalle ore 9,00 alle ore 15,00), devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

L'avviso di convocazione delle elezioni, che dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Ordine e spedito a mezzo pec a tutti gli iscritti aventi diritto al voto oltre che affisso nei locali dell'Ordine ed in luogo del Tribunale accessibile al pubblico, contiene l'invito a presentare la candidatura almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni. L'avviso indica, altresì, il luogo, il giorno e l'orario di apertura del seggio elettorale, oltre che il numero dei componenti da eleggere.

Le candidature, a titolo individuale e non in forma di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, fino alle ore 12,00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati.

Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del Tribunale presso cui è costituito il Consiglio ovvero nel luogo indicato dal Consiglio. I componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre il Presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Consiglio dell'Ordine. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell'Ordine o da altro avvocato designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale.

Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a tre.

Il Presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

- a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
- b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
- c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
- d) nomina tra i presenti, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

# CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lett. A);

Sono nulle le schede che:

a) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

b) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

c) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun avvocato iscritto all'Albo può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

## **4. Prima convocazione**

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Decorso il predetto termine gli eletti e designati procedono alla autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

## **5. Cariche**

Al suo interno il Comitato nomina il Presidente e il Segretario, fra i componenti elettivi. In caso di impedimento del Presidente, e in assenza di delega specifica, le funzioni dello stesso sono svolte dal componente più anziano anagraficamente. In caso di impedimento del Segretario, le funzioni dello stesso sono svolte dal più giovane dei componenti.

## **6. Funzioni.**

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti all'Albo e ai Registri dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro in conformità agli obiettivi illustrati nell'art. 1 del presente regolamento.

A tal fine il Comitato svolge i seguenti compiti:

# CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

a) analizzare e monitorare la situazione degli Avvocati e dei praticanti di sesso femminile nonché degli Avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;

b) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi

analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;

c) organizzare incontri con gli Avvocati e i praticanti;

d) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità anche per gli Avvocati e i praticanti nella vita lavorativa, nell'aggiornamento e nella formazione;

e) promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

f) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese.

## 7. Funzioni del Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;

- lo convoca e lo presiede;

- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;

- se lo richiedono almeno due dei componenti del Comitato, integra l'ordine del giorno con l'oggetto della richiesta o convoca il Comitato con l'ordine del giorno richiesto;

- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle

funzioni di cui innanzi.

Il Segretario svolge le usuali attività di segreteria, predispone i verbali delle riunioni e mantiene la contabilità da presentare al Consiglio dell'Ordine.

consuntivo.

## 8. Organizzazione interna del Comitato.

Nell'espletamento dei propri compiti il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, temporanei o permanenti.

Il Comitato, anche su proposta dei gruppi di lavoro, può avvalersi del contributo di esperti e consulenti,

anche esterni, ove ritenuto necessario.

## 9. Convocazioni e deliberazioni.

Il Comitato può riunirsi anche in sede diversa da quella del Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

# CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, a mezzo fax oppure posta elettronica, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora previsti per la riunione.

Di norma la convocazione è effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui sia necessario assumere decisioni che rivestano carattere di particolare urgenza e che non possono attendere la convocazione di una riunione, il Presidente deve interpellare i componenti per iscritto, anche via fax o posta elettronica. La decisione sarà valida quando la metà più uno dei componenti manifesti l'assenso per le medesime vie.

Il verbale delle riunioni redatto dal Segretario deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

## **10. Decadenza e dimissioni.**

Il componente del Comitato Pari Opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per tre

Riunioni.

E' comunque causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato, così come nel caso in cui vengano rassegnate le

dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo.

## **11. Diritto di informazione.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati trasmette tempestivamente al Comitato le informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso, con i relativi documenti.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

## **12. Strumenti e Risorse.**

Il Consiglio dell'Ordine inserisce ogni anno nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa a favore del Comitato Pari Opportunità, nella misura che verrà determinata di anno in anno dal Consiglio stesso. Eventuali spese straordinarie, eccedenti lo stanziamento attribuito al Comitato, dovranno essere adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate da parte del Consiglio dell'Ordine.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il Segretario redige il consuntivo e il preventivo delle spese, da far approvare al Comitato Pari Opportunità e da presentare al Consiglio dell'Ordine. Eventuali avanzi di gestione verranno contabilizzati nello stanziamento dell'anno successivo.

# CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine la collaborazione degli Uffici dello stesso.

## 11. Modifiche.

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno adottate dal Consiglio dell'Ordine.


## 12. Norma Transitoria.

Le prime elezioni volte alla costituzione del comitato pari opportunità si terranno entro il mese di novembre 2015 ed i componenti il Comitato resteranno in carica fino alla fine del mandato attuale del Consiglio dell'Ordine.

Lagonegro, 8/07/2015

Il Presidente

Avv. Gerardo CAPPELLI



Il Consigliere Segretario

Avv. Giuseppe SABELLA

